

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2374

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

*Seduta del 31 luglio 1978.*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione di alcole da materie vinose (vino, vinacce, fecce) costituisce l'unica possibilità sostitutiva nel caso di uno sfavorevole andamento del mercato di questa produzione per eccesso di quantità o per difetto di qualità; in tal caso, la materia vinosa non può essere utilizzata che distillandola.

Tale operazione, alla quale in sede nazionale e comunitaria si è deciso ripetuta-

mente di ricorrere nelle ultime campagne, ha condotto a detenere attualmente nei magazzini dell'organismo dell'intervento AIMA circa 800 mila ettanidri di alcole vinico da avviare alle vendite all'asta.

L'elevato costo della materia prima alcoligena, che peraltro deve assicurare un equo reddito ai viticoltori, rende difficile la competitività dell'alcole vinico, anche se esso è esentato dal diritto erariale,

con gli altri alcoli ed in ispecie con quelli derivanti dalla distillazione del melasso.

La vendita sul mercato di detto alcole vinico, già nei magazzini dell'AIMA, in tali condizioni non potrebbe non comportare una perdita di grande rilevanza per l'erario. Per contro, modificando le condizioni di concorrenza dell'alcole che risulta più competitivo - quello da melasso - mediante un aumento del diritto erariale a lire 80.000 per la destinazione buon gusto, le possibilità di collocamento delle giacenze di cui sopra nonché dell'alcole vinico proveniente dalle distillazioni obbligatorie (prestazioni viniche, distillazione di vino tratto da uve da tavola) o da quelle facoltative, saranno molto agevolate.

Si favorisce, inoltre, la produzione dell'alcole da patate allo scopo di alleggerire il mercato in crisi e consentire agli agricoltori un'equa remunerazione.

Ciò, senza dover ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale, come quello di recente adottato con la concessione di particolari abbuoni di imposta che rendono difficoltosi gli accertamenti fiscali e possono provocare indebite restituzioni di tributi all'esportazione dei prodotti alcolici, bensì con la concessione dell'esenzione dei soli diritti erariali e dell'abbuono per l'utilizzo dei misuratori saggiatori, come per l'alcole proveniente da materie vinose e frutta.

Tali misure consentono, non solo l'utilizzo di patate di buona qualità, temporaneamente in eccedenza sul mercato, ma anche - e soprattutto - quello degli scarti di coltivazione che di massima non hanno trovato finora economico collocamento e

che, con la distillazione, saranno invece utilizzati.

Tali considerazioni giustificano ampiamente l'adozione dell'unito provvedimento il cui contenuto viene così di seguito sintetizzato.

Con l'articolo 1 viene elevata a lire 80.000 per ettanidro la misura ridotta del diritto erariale sull'alcole da melasso da sorgo e da canna gentile.

L'aumento della misura ridotta del diritto erariale, concerne, oltre all'alcole ottenuto dalla distillazione di melasso, anche quello proveniente dalla canna gentile e dal sorgo, per l'attinenza delle due materie prime col melasso.

Con l'articolo 2 viene resa permanente l'esenzione dei diritti erariali sugli spiriti ottenuti dalla distillazione di patate e viene concesso l'abbuono di lire 6.000 per ettanidro su detto alcole prodotto in fabbriche munite di misuratori meccanici saggiatori.

In tal modo si equiparano gli spiriti ottenuti da patate a quelli di seconda categoria provenienti da materie vinose.

Con l'articolo 3 si stabilisce l'applicazione della nuova misura del diritto erariale di cui all'articolo 1 sulle giacenze detenute alla data di entrata in vigore del provvedimento e che non abbiano ancora assolto il precedente tributo nonché sul prodotto viaggiante in cauzione.

Gli articoli 4 e 5 concernono la presentazione delle denunce sulle giacenze, il pagamento del tributo sulle giacenze stesse nonché l'applicazione dell'indennità di mora e delle pene pecuniarie per il ritardo nei pagamenti e per omessa o ritardata denuncia.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dall'articolo 16, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono elevate a lire 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro.

## ART. 2.

Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate, non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi:

a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale;

b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiaiore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corrispondenza di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute.

L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinati annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.

## ART. 3.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

## ART. 4.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 3, le ditte interessate devono fare denuncia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.

I maggiori tributi dovuti in base all'articolo precedente debbono essere versati alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.

## ART. 5.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 4 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 4.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.